



diritto & religioni

Semestrale
Anno XII - n. 1-2017
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

23



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XII - n. 1-2017
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttori
Mario Tedeschi - Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero (†), A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni, L. Musselli (†)

G.J. Kaczyński, M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli

P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Chiara Ghedini - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Francesco Rossi - Prof. Annamaria Salomone - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura - Prof. Ilaria Zuanazzi.

Corte di Cassazione. Sezione Prima Penale. Sentenza 15 maggio 2017, n. 24084

Porto d'arma – Rilevanza esimente del credo religioso – Insussistenza

Lo straniero che viene a vivere in Italia non deve rinunciare alla propria cultura ed alle proprie tradizioni; deve però uniformare le proprie condotte alle regole che sovrintendono alla pacifica convivenza. Il suo credo religioso non scriminerà eventuali condotte cui la legge italiana connetta un'oggettiva rilevanza penale.

Corte di Cassazione. Sezione Quarta Penale. Sentenza 14 febbraio 2017, n. 6912

Mezzi di prova - Testimonianza - Segreto - Professionale - “segreto ministeriale” - Ambito di operatività - Individuazione

In tema di prova testimoniale, il “segreto ministeriale”, previsto dall'art. 200 cod. proc. pen. per tutti i ministri delle confessioni religiose nonché, per i ministri di culto cattolico, anche dall'art. 4, l. 25 marzo 1985 n. 121 di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra lo Stato italiano e la Santa Sede, non comprende solo le notizie apprese nel sacramento della confessione, ma tutte quelle acquisite nell'ambito delle attività connesse all'esercizio del ministero religioso con esclusione delle informazioni di cui si è avuta conoscenza nell'ambito dell'attività “sociale” svolta dagli ecclesiastici. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato i ricorsi proposti dagli imputati, rispettivamente una suora e un sacerdote, condannati per il reato di falsa testimonianza, ritenendo escluse dal segreto ministeriale le informazioni apprese da una giovane, vittima di reiterate violenze sessuali di gruppo, che si era rivolta al sacerdote chiedendo aiuto ed era stata da questo affidata alla suora).

La tutela del segreto, riconosciuta nell'ambito religioso-cattolico dall'articolo 4 della legge 121/1985, non copre qualsiasi confidenza ricevuta dagli ecclesiastici, operando detta tutela solamente ove quanto appreso venga conosciuto per ragioni proprie del ministero esercitato e non in linea generale.

La rilevanza del segreto ministeriale ed i limiti della sua opponibilità (nota a cass. pen., sez. pen. iv, 14 febbraio 2017, n. 6912)

PIERPAOLO DELL'ANNO

1. Premessa

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha offerto interessanti precisazioni in ordine ad una tematica di particolare interesse, quella delle condizioni che consentono legittimamente ad un esponente di un culto acattolico di avvalersi del segreto ministeriale previsto dall'art. 200, comma 1, lett. a), c.p.p.¹.

La Corte di Cassazione ha infatti precisato come la tutela del segreto prevista dall'articolo 4 della Legge 121/1985 non riguardi qualunque informazione sia giunta alla conoscenza di un religioso, ma solo quanto attinente al ministero sacro da questi esercitato.

Nel caso di specie venivano tratti a giudizio avanti al Tribunale di Palmi un prete ed una suora, accusati del reato di falsa testimonianza per avere dichiarato il falso nel corso di un processo avente ad oggetto reiterate violenze sessuali nei confronti di una ragazza.

La giovane vittima delle violenze aveva chiesto aiuto al prete, spiegando la situazione di abuso di cui era stata vittima, ed il prete l'aveva poi affidata alla suora.

Nell'ambito del processo per le violenze sessuali di cui sopra, il prete e la suora venivano sentiti come testimoni e negavano che la giovane avesse confidato di essersi rivolta loro in ragione delle violenze subite, attribuendo ad altro il motivi per cui avevano seguito la ragazza accompagnandola, tra l'altro, ad effettuare un test di gravidanza ed aiutandola nell'inserimento in una casa famiglia.

Il giudice di primo grado aveva ritenuto mendaci le dichiarazioni rese dai religiosi e, nel contempo, aveva escluso che potesse configurarsi nel caso di specie un'ipotesi di tutela del segreto ai sensi dell'articolo 4 della Legge 121/1985, escludendo che le confidenze della giovane avessero significato nell'ambito della fede religiosa, ed aveva altresì escluso che potesse essere applicata la scriminante di cui all'articolo 384,

¹ Nella dottrina processual-penalistica, si segnala GIAMPIERO AZZALI, *Prove penali e segreti*, Milano, 1967; PIER MARIA CORSO, *Il "segreto professionale" tra vecchio e nuovo codice di procedura penale*, in *RDCo*, 1989, pp. 185 ss.; ANGELO GIARDA, *Sub artt. 198-201*, in *Comm. Giarda-Spangher*, Ipsoa, Milano, 1997; MUTTI, *Segreto professionale*, in *Digesto pen.*, XIII, UTET, Torino, 1997, p. 124; MARIO PISANI, *Testimonianza e segreti*, in *AA.VV.*, *La testimonianza nel processo penale*, Giuffrè, Milano, 1974; PIER PAOLO RIVELLO, *Segreto (profili processuali)*, in *Digesto pen.*, XIII, UTET, Torino, 1997, pp. 80 ss.; ADOLFO SCALFATI, *Testimonianza e segreti nel processo penale (un'indagine su interessi in conflitto)*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2004, pp. 1235 ss.; LAURA SCOMPARIN, *La tutela del testimone nel processo penale*, Cedam, Padova, 2000; GIORGIO SPANGHER, *Sub art. 200*, in *Comm. Chiavario*, II, UTET, Torino, 1990, pp. 459 ss. Da ultimo, ANGELO ZAMPAGLIONE, *Segreto ministeriale e confessioni religiose prive di intesa*, in *Questa rivista*, 2017, pp. 617 ss.

secondo comma, c.p. poiché le parti non erano state informate della facoltà di non rispondere, in quanto non vi era alcun obbligo giuridico in tal senso.

Le considerazioni del giudice di prime cure venivano condivise della Corte d'Appello di Reggio Calabria, che confermava la sentenza.

Entrambi gli imputati proponevano ricorso contro la sentenza di condanna, articolando essenzialmente in due motivi le proprie doglianze.

Anzitutto, veniva contestato il vizio di violazione di legge per essere stato omesso l'avvertimento agli imputati della possibilità di avvalersi della facoltà di non rispondere e, conseguentemente, per non essere stata applicata la scriminante di cui all'articolo 384 c.p..

Veniva evidenziato come ai sensi dell'articolo 4 della Legge 121/1985 agli ecclesiastici sia riconosciuto il diritto al segreto su quanto da loro appreso in ragione del proprio "ministero", precisando come il "ministero" non comprenda i soli atti sacramentali, ma bensì tutte le informazioni riservate ottenute in ragione della funzione religiosa svolta.

Per tale ragione i religiosi non sarebbero stati tenuti a rispondere ed, inoltre, avrebbero dovuto essere avvisati di tale facoltà.

Invero, tale avvertimento non era stato dato ed anzi, a fronte delle perplessità manifestate dalla suora al momento dell'esame, quando aveva detto di non sapere se potesse dire quanto ricordasse, il Pubblico Ministero aveva dato una risposta sbrigativa e perentoria con cui aveva palesato che la testimone avesse senza dubbio il dovere di rispondere.

Per tutte queste ragioni, nel caso di specie avrebbe dovuto trovare applicazione la scriminante prevista dal secondo comma dell'articolo 384 c.p.

In secondo luogo, veniva poi contestato il vizio di illogicità della motivazione nella parte in cui aveva ritenuto credibili le affermazioni rese dalla persona offesa in ordine alle circostanze che questa aveva rivelato ai religiosi.

La Corte di Cassazione dichiara infondati tutti i ricorsi proposti, confermando la condanna pronunciata dai giudici di merito.

2. La disciplina del segreto professionale nel codice di rito

Per poter comprendere il percorso motivazionale della sentenza, è necessario premettere che il legislatore ha disposto in favore di alcune categorie di soggetti la esenzione dagli obblighi gravanti sul testimone *ex art.* 198, comma 1, c.p.p. e dalla correlata disciplina sostanziale.²

² La letteratura sulla testimonianza è molto ampia, si rinvia a MARTA BARGIS, *Profili sistematici della testimonianza penale*, Milano, 1984; CAMILLO CARINI, *La testimonianza*, in *La prova penale*, II, *Le dinamiche probatorie e gli strumenti per l'accertamento giudiziale*, diretto da Gaito, Utet, Torino, 2008, pp. 491 ss.; CORRADA DI MARTINO, *La prova testimoniale: contenuto e limiti soggettivi*, in Di Martino-Proccaccianti, *La prova testimoniale nel processo penale*, 2° Ed., Padova, 2010, pp. 5 ss.; LUIGI FADALTI, *La testimonianza nel giudizio penale*, Giuffrè, Milano, 2008; GIUSEPPE LUIGI ANULI, *La prova dichiarativa nel processo penale*, Torino, 2007; ALFONSO FURGIUELE, *La prova per il giudizio nel processo penale*, Giappichelli, Torino, 2007; VINCENZO GAROFOLI, *Voce, Prova testimoniale (dir. proc. pen.)*, in *Enc. Dir.*, XXXVII, Giuffrè, Milano, 1988, pp. 758 ss.; PROCACCIANTI, *Testimonianza*, in *Digesto pen.*, III Agg., II, Torino, 2005, pp. 1648 ss.; PAOLO TONINI, *La prova penale*, Cedam, Padova, 2000, pp. 123 ss.; ANGELO ZAMPAGLIONE, *Bussola Prova*, in *Il Penalista*, Giuffrè, Milano, settembre

Nei casi tassativamente indicati nell'art. 200 c.p.p., è riconosciuto alla persona chiamata a rendere testimonianza un vero e proprio "potere-dovere" di non rispondere alle domande, qualora la deposizione possa comportare una violazione dell'obbligo del segreto.³

Con la espressione "segreto" si intende una notizia che non deve essere portata alla altrui conoscenza e che non è già di per sé notoria. Nella maggior parte dei casi si tratta di un fatto della vita privata che il singolo ha interesse a mantenere riservato. Le necessità della vita sociale impongono al privato, al fine di tutelare i propri interessi, di rivolgersi a persone dotate di specifiche competenze e, nel fare ciò, il singolo è costretto a riferire notizie riservate.⁴

In base alla qualifica e alla natura dell'oggetto della testimonianza dei soggetti il segreto può essere professionale, di ufficio, di Stato e sugli informatori di polizia. Si tratta, a tutti gli effetti, di segreti probatori che si traducono in un ostacolo all'attività conoscitiva dell'autorità giudiziaria, alla quale risulta talvolta precluso l'accesso a determinate prove.

In particolare, i segreti – impedendo che dall'esterno giungano alla magistratura elementi utili per l'adozione dei provvedimenti che essa è chiamata ad assumere – sono posti a salvaguardia di un'ampia e variegata gamma di valori che, per espressa previsione normativa, possono (artt. 199, 200 e 203 c.p.p.) o debbono (artt. 201 e 202 c.p.p.) prevalere sull'accertamento del fatto cui mira il processo penale.⁵ Di regola si tratta di situazioni che coinvolgono interessi di rilievo costituzionale, quali l'interesse a professare la propria fede religiosa (artt. 8 e 19 Cost.), l'interesse a difendersi in ogni tipo di processo (art. 24 Cost.), l'interesse alla salute (art. 32 Cost.).

Il legislatore ha dovuto dunque disciplinare la materia cercando di individuare un punto di equilibrio tra i due interessi: da una parte, è necessario perseguire lo scopo del processo, quello di porre in essere un completo accertamento della verità e, dall'altra, occorre evitare che la divulgazione di fatti e notizie connessi a rapporti di tipo personale, professionale o istituzionale, finisca per trasformarsi in una indebita lesione dei diritti e degli interessi che l'ordinamento riconosce proprio a quei rapporti.

Se così non fosse, alcune professioni o attività, al cui esercizio sono sottesi rilevanti valori di rango costituzionale, non potrebbero essere utilmente svolte nell'interesse sociale, qualora i soggetti che le esercitano non fossero vincolati al segreto in ordine alle notizie ed ai fatti di cui vengano a conoscenza in occasione dell'espletamento dei propri compiti.⁶

La presenza del segreto, però, non opera automaticamente, in quanto è il soggetto chiamato a deporre che deve ecceperla.⁷ In tale ipotesi il giudice, se ritiene infondata l'eccezione, dopo gli accertamenti necessari su quanto eccepito, ordina al testimone

2015, *on line*; ID, Bussola *Testimonianza*, in *Il Penalista*, Giuffrè, Milano, settembre 2015, *on line*.

³ In tema, GIORGIO SPANGHER, *Sub art. 200*, cit., pp. 459 ss.

⁴ In questo senso, PAOLO TONINI, *Manuale di procedura penale*, Giuffrè, Milano, XVI Ed., 2015, 300 ss.

⁵ CARLO BONZANO, *I mezzi di prova*, in *Soggetti. Atti. Prove*, Vol. I, a cura di Spangher, in *Trattato di procedura penale*, diretto da Spangher-Marandola-Garuti-Kalb, UTET, Torino, 2015, pp. 820 ss.

⁶ Per un approfondimento sui valori costituzionali coinvolti dal segreto professionale si veda ALESSANDRO DIDDI, *Testimonianza e segreti professionali*, Cedam, Padova, 2012, pp. 28 ss.

⁷ Sul punto, cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 11 febbraio 2009, Belluomo, in *Cass. Pen.*, 2009, p. 3910.

di deporre (art. 200, comma 2, c.p.p.). Qualora poi, il teste dovesse persistere nel rifiuto, il giudice dovrà trasmettere gli atti al pubblico ministero affinché proceda a norma di legge (art. 207, comma 2, c.p.p.).

Inoltre, la tutela processuale del segreto trova nelle disposizioni di diritto sostanziale un ulteriore rafforzamento, atteso che ai sensi dell'art. 622 c.p. è fatto divieto di rivelazione a chiunque abbia avuto notizia di un fatto coperto dal segreto in ragione del suo stato, ufficio o della propria professione o arte. Di conseguenza, la rivelazione del medesimo è punita quando sia avvenuta senza giusta causa.

Il segreto, tuttavia, non opera quando sul professionista gravi un obbligo giuridico di riferire un fatto di reato all'autorità giudiziaria. Un esempio di scuola è quello del medico che abbia prestato assistenza alla persona offesa di un delitto procedibile di ufficio e sul quale grava un obbligo di referto (art. 365 c.p.), che implicitamente costituisce una giusta causa di rivelazione.

Altro aspetto essenziale è che non tutti i professionisti usufruiscono della facoltà di non rispondere ma solo quelli "qualificati" e, tra questi, per quel che interessa in questa sede, anche i ministri di confessioni religiose.

Le condizioni imposte a tale categoria di soggetti, inseriti nel novero dei legittimati all'opposizione, a garanzia dei principi espressi dagli artt. 8 e 19 Cost.⁸, per una legittima opponibilità del segreto "religioso" sono essenzialmente due: innanzitutto, che le notizie devono essere state apprese nell'esercizio del ministero ecclesiastico e quindi in relazione a funzioni laiche nell'ambito di un giudizio ecclesiastico⁹ e, dall'altro, che lo statuto della confessione religiosa amministrata dal testimone non deve contrastare con l'ordinamento giuridico italiano.

La norma in esame, infatti, si discosta dall'impostazione accolta dall'art. 351, comma 1, n. 1, c.p.p. 1930, che faceva riferimento ai soli culti ammessi e, più precisamente, ai ministri della religione cattolica o di un culto ammesso nello Stato, ricomprendendo invece tutte le confessioni religiose, purché non dissonanti rispetto ai principi del nostro ordinamento statale.

È stato anche precisato che l'art. 200 c.p.p. "*non è una norma posta a garanzia dei soli interessi privati ma si estende anche agli interessi propri delle confessioni religiose. Ciò significa che non si pone esclusivamente un problema di privacy bensì anche di esercizio del diritto di libertà religiosa, vale a dire dell'espletamento del ministero religioso. La libertà religiosa è al cuore dell'insieme dei diritti che ineriscono la dignità della persona umana e costituisce il termometro circa il livello di democraticità di un certo ordinamento in ragione del presupposto che «lo Stato moderno non deve più conoscere tolleranza, ma solamente libertà: poiché quella suona graziosa concessione dello Stato al cittadino; questa invece diritto del cittadino verso lo Stato»*".¹⁰

⁸ In argomento, DANIELA MILANI, *Segreto, libertà religiosa e autonomia confessionale. La protezione delle comunicazioni tra ministro di culto e fedele*, Eupress FTL, Lugano, 2008, p. 103. Del resto, la rilevanza costituzionale di tale interesse giuridico fa quindi sì che esso debba necessariamente rapportarsi con quello dell'amministrazione della giustizia, che pure ricollega il proprio fondamento nella Costituzione; tuttavia in questo bilanciamento la tutela del segreto ministeriale, inteso come prerogativa del ministro di culto che si concreta nel vero e proprio esercizio di un diritto, è destinato a prevalere al punto di vedere scriminata, ai sensi dell'art. 384, comma 2°, c.p., la condotta reticente del teste titolare di tale qualifica su fatti appresi *ratione ministerii*.

⁹ Si veda, Cass. Pen., Sez. V, 12 marzo 2004, Trecco, in *Cass. Pen.*, 2005, p. 1615.

¹⁰ FRANCESCO RUFFINI, *La libertà religiosa. Storia dell'idea*, Feltrinelli, Milano, 1991; per un

L'art. 19 Cost., infatti, riconosce espressamente la libertà religiosa affermando che “tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”.¹¹

Anche se non espressamente qualificata dalla Costituzione come diritto inviolabile, la libertà religiosa rientra senz'altro nel novero dei diritti fondamentali di cui all'art. 2 Cost.¹²

Non sembra potersi dubitare, infine, che l'oggetto del segreto – lungi dall'essere circoscritto al solo “segreto confessionale”, posto che l'istituto della confessione è pressoché sconosciuto a molti culti – possa estendersi a qualsiasi informazione che abbia attinenza con l'esercizio del ministero ecclesiastico¹³; deve in ogni caso sussistere una correlazione tra le informazioni coperte da segreto e la funzione ecclesiastica, restando escluse dal beneficio le altre informazioni in quanto per le stesse si riespande la regola generale.

Occorre, in altri termini, considerare che l'art. 200 c.p.p. fonda la sua *ratio essendi* sul nesso strumentale tra attività ministeriale e fatto appreso. Ciò comporta che il giudice, dopo aver accertato la veste di “ministro di culto” al soggetto reticente, è tenuto anche a verificare che l'accadimento, la notizia, sia stata appresa in diretta e immediata connessione allo svolgimento dell'attività professionale. È proprio tale presupposto che legittima il giudice a porre in essere gli accertamenti necessari per escludere che il teste abbia appreso privatamente i fatti sui quali invoca il silenzio, ad evitare cioè un eventuale e possibile utilizzo abusivo del privilegio del segreto. Va

medesimo ordine di idee, cfr. ANGELO ZAMPAGLIONE, *Segreto ministeriale e confessioni religione prive di intesa*, in *Questa rivista*, 2017, pp. 617 ss..

¹¹ Si vedano TEMISTOCLE MARTINES, *Diritto costituzionale*, Giuffrè, Milano, XIII Ed., 2013.

¹² Si rinvia alle seguenti pronunce della Consulta: sentenze n. 14 del 1973 e n. 239 del 1984. Per un opportuno approfondimento sulla giurisprudenza costituzionale in materia di libertà religiosa si veda MARCO CANONICO, *Il ruolo della giurisprudenza costituzionale nell'evoluzione del diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2005, 167-243. Sui diritti fondamentali si veda ANTONIO BALDASSARRE, *I diritti fondamentali nello Stato costituzionale*, in *Scritti in onore di Alberto Predieri*, Giuffrè, Milano, 1996, che ha messo in luce che la Costituzione è una «tavola di valori» la quale prevede una lettura dei diritti enumerati che potenzi le capacità espansive di essi in quanto occorre tenere conto della «consistenza paradigmatica» di questi ultimi.

¹³ In dottrina, CARLO BONZANO, *I mezzi di prova*, cit., pp. 820 ss. Nella giurisprudenza, relazione all'ambito di operatività del segreto ministeriale, v. Cass. pen., sez. V, 3 maggio 2001, n. 27656, in *Cass. pen.*, 2002, p. 3092, secondo la quale sono coperti dal combinato disposto degli artt. 4 l. n. 121 del 1985 e 200 c.p.p. anche «la conversione del peccatore (anche se privato dell'ausilio sacramentale dell'eucarestia)», in quanto esplicazione del ministero spirituale del sacerdote cattolico, per la quale «non occorre che quest'ultimo sia autorizzato da un suo superiore perché si incontri con un latitante e celebri funzioni religiose nel luogo nel quale costui si nasconde». Si veda altresì Cass. pen., sez. V, 12 marzo 2004, n. 22827, in *Cass. pen.*, 2005, p. 1665, che esclude dall'ambito del segreto ministeriale la funzione di giudice ecclesiastico, in quanto rientrerebbe nell'esercizio delle attività laiche esercitate da persone che abbiano conoscenza tecnica del diritto canonico e capacità di applicazione in concreto delle norme processuali, con la conseguenza che «non sussiste alcun vincolo o divieto a testimoniare per il giudice ecclesiastico delegato all'istruzione nella causa per la dichiarazione di nullità del matrimonio concordatario su fatti dei quali egli sia venuto a conoscenza per ragioni o a causa dell'esercizio di tale funzione, salva la possibilità di eccepire, dinanzi al giudice penale, ricorrendone le condizioni, il segreto professionale su fatti, comportamenti o notizie acquisiti attraverso l'intreccio della funzione giudiziaria con quella di ministro del culto».

anche ricordato che il potere-dovere di non testimoniare è subordinato ad un'altra condizione: lo Statuto della confessione religiosa non deve contrastare con l'ordinamento giuridico italiano» e, sul punto, il giudice chiarisce che tale espressione utilizzata dal legislatore non può essere interpretata nel senso di limitare l'applicazione dell'art. 200 c.p.p. alle sole confessioni che abbiano stipulato un'intesa con lo Stato.

3. La decisione della Suprema Corte

Venendo al merito della decisione in commento, la Suprema Corte, quanto alle censure relative alla illogicità della motivazione, nella parte in cui erano state ritenute credibili le dichiarazioni della persona offesa, evidenzia come le stesse attengano in realtà a profili di merito insindacabili in sede di legittimità.

Articolata ed interessante è invece la motivazione con cui la Suprema Corte respinge le doglianze relative alla violazione di legge in relazione alle norme che riconoscono il diritto al segreto religioso.

Anzitutto viene analizzato il contenuto dell'articolo 4 della Legge 121/1985 che tutela il diritto al segreto degli ecclesiastici in merito a quanto giunto a conoscenza "per ragioni del loro ministero".

Viene precisato che è del tutto pacifico che l'articolo 4 non copra il solo "segreto confessionale", sia perché diversamente si verrebbe a configurare una interpretazione restrittiva della norma che non troverebbe giustificazione sul piano giuridico, sia perché si verrebbe altrimenti a determinare una ingiusta limitazione a danno della Chiesa cattolica rispetto alle altre religioni, giacché l'articolo 200 c.p.p. prevede il riconoscimento del diritto al segreto del "ministero" in termini generali per tutti i ministri di culto, comprendendo così anche confessioni religiose che non hanno il "segreto confessionale".

Ciò detto, viene evidenziato come sia parimenti pacifico che il segreto non possa coprire qualunque conoscenza acquisita dall'ecclesiastico, ma solo quelle che siano direttamente connesse all'esercizio del ministero religioso.

In questo senso la Corte di Cassazione, condividendo le conclusioni della Corte d'Appello sul punto, ritiene che si debba distinguere tra la funzione religiosa e la funzione sociale svolta dai religiosi, applicandosi la tutela del segreto unicamente alla prima.

Ad ulteriore precisazione la Suprema Corte indica a titolo di esempio che l'assistenza nei confronti di soggetti deboli rientra nella generica "missione" dell'ecclesiastico, ma attiene alla funzione sociale e non a quella prettamente religiosa.

Certo la distinzione è sfumata, ma il principio di fondo è quello che soltanto ove vi siano un collegamento diretto alle attività di fede religiosa potrà essere riconosciuto il diritto al segreto del ministero.

Fatta questa premessa, la Corte di Cassazione sottolinea una essenziale carenza dei motivi di gravame, rappresentata dal fatto che in nessuno dei ricorsi venga approfondito ed in qualche modo risolto il problema fondamentale di accertare quale tipo di dialogo vi sia stato tra la ragazza vittima di abusi sessuali ed religiosi con cui si era confidata.

Ogni censura viene, infatti, impostata sull'erroneo presupposto che i giudici di merito abbiano circoscritto l'ambito di operatività del segreto ministeriale alla sola confessione (laddove invece la Corte d'Appello distingue in maniera più ampia tra funzione religiosa e funzione sociale), senza poi chiarire per quale ragione il rapporto tra la ragazza ed i religiosi rientrerebbe nell'ambito del ministero religioso svolto da questi ultimi: in concreto viene dato per scontato che ogni rapporto tra ecclesiastici

e fedeli abbia una connotazione spirituale, quasi a trasformare il diritto al segreto in un generale diritto a non rendere testimonianza da parte dei religiosi.

4. *Brevi osservazioni*

Orbene, l'art. 4, comma 4, della l. n. 121 del 1985 prevede che l'ambito di segretezza riconosciuto agli ecclesiastici riguardi quanto abbiano conosciuto "per ragioni del loro ministero".

Tale espressione denota un concetto più ampio rispetto al "segreto confessionale", sia perché una specificazione di un tale maggiore limite sarebbe stata ovvia in una legge che disciplina i rapporti con la Chiesa cattolica romana – utilizzando quindi espressioni chiare e riferibili alle regole di tale confessione religiosa – e sia perché vi corrisponde la dizione dell'art. 200 c.p.p.

Quest'ultimo, come visto, prevede l'ambito di segreto del ministero in generale per tutti i ministri di confessioni religiose, anche quelle che non hanno il "segreto confessionale"; quindi sarebbe ingiustificata una lettura nel senso che per le altre religioni valga il più ampio segreto a protezione dell'esercizio del più ampio ministero e, per la religione cattolica, quella del più limitato ambito della confessione.

L'ambito esteso del segreto "ministeriale" non può comunque essere interpretato come comprensivo di qualsiasi attività compiuta dall'ecclesiastico: da tale segreto, invero, deve essere escluso tutto ciò che sia stato conosciuto al di fuori del ruolo ricoperto¹⁴ e dell'esercizio di "fede religiosa", come, nella fattispecie, nell'ambito di attività "sociale", anch'essa tipicamente svolta dagli ecclesiastici.

È per contro possibile dubitare dell'assunto in base al quale sarebbe "tout court" esclusa dall'ambito del segreto ministeriale l'attività di assistenza a soggetti deboli, la quale, pur rientrando nella generica missione dell'ecclesiastico non rientra certamente nell'esercizio diretto di "fede religiosa". Si fa infatti un generico riferimenti alla funzione sociale e non a quella prettamente religiosa, anche la distinzione appare eccessivamente sfumata. Peraltro, in casi del genere, pur non essendoci un collegamento diretto alle attività di fede religiosa, potrebbe in ogni caso sussistere una attinenza con l'esercizio del ministero ecclesiastico, tale da condurre al riconoscimento del diritto al segreto del ministero.

Dunque, se da un lato è pacifico che non ogni attività svolta dal religioso rientri nell'esercizio spirituale della fede, dall'altro lato è possibile affermare che per l'opponibilità del segreto non risulta necessario un vero e proprio "segreto confessionale", ma solo l'attinenza dell'informazione ricevuta con il ministero ecclesiastico.

Nel caso di specie, non emergevano in atti contestazioni specifiche alla sentenza impugnata in ordine alla riferibilità delle condotte di causa all'ambito della funzione religiosa/sociale e per tali ragioni la Suprema Corte concludeva che le doglianze dei ricorrenti non possano trovare accoglimento.

In breve, sarebbe dovuto emergere in atti un nesso strumentale, sia pur lato, tra attività ministeriale e fatto appreso e, sotto tale aspetto, il processo non ha provato in che termini l'accadimento ovvero la notizia sia stata appresa, se in connessione o meno allo svolgimento dell'attività professionale.

¹⁴ Per approfondimenti si rinvia a ANGELO LICASTRO, *I ministri di culto nell'ordinamento ijk vbggiuridico italiano*, Giuffrè, Milano 2005.